

TI_GERICHTE 15.2016.62 vom 27. Juli 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-07-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2016.62

FR: TI_GERICHTE 15.2016.62 du 27 juillet 2016

IT: TI_GERICHTE 15.2016.62 del 27 luglio 2016

Regeste

Ricorso contro la domanda di realizzazione di un pegno immobiliare. Termine minimo di temporeggiamento

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.07.2016 15.2016.62

Ricorso contro la domanda di realizzazione di un pegno immobiliare. Termine minimo di temporeggiamento

Incarto n. 15.2016.62 Lugano 27 luglio 2016 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cassina statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 22 luglio 2016 di RI 1 (patrocinato dall'avv. dott. PA 1, _____) contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione di Lugano , o meglio contro la comunicazione 8 luglio 2016 della domanda di realizzazione del pegno immobiliare formulata il 27 giugno 2016 nell'esecuzione n. _____ promossa nei confronti del ricorrente dalla PI 1 , _____ (patrocinata dall'avv. PA 2, _____) Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che sulla scorta del precetto esecutivo n. _____ in via di realizzazione delle cartelle ipotecarie gravanti in primo grado la proprietà per piani n. _____, pari a 221 / 1000 della particella n. _____ RFD di _____ , emesso il 14 ottobre 2015 dall'Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l'incasso di fr. 12'729'023.20 oltre agli accessori; che con decisione 19 aprile 2016 (inc. 14.2016.55) la Camera ha stralciato dai ruoli per desistenza il reclamo presentato da RE 1 contro la sentenza del 29 febbraio 2016, con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escusso al predetto precetto esecutivo; che l'8 luglio 2016 l'UE ha comunicato all'escusso la domanda di realizzazione presentata dall'escutente il 27 giugno 2016; che con ricorso del 22 luglio 2016, RI 1 chiede l'annullamento di tale domanda facendo valere che il termine minimo di 6 mesi stabilito all'art. 116 LEF non era ancora trascorso al momento del deposito della domanda di realizzazione; che il ricorrente misconosce però che la specie di esecuzione promossa dalla banca non è quella in via di pignoramento bensì in via di realizzazione di pegno immobiliare (doc. B accluso al ricorso); che l'art. 116 LEF, relativo alla prima specie di esecuzione, è pertanto inapplicabile; che la questione è in realtà disciplinata dall'art. 157 LEF (cpv. 1, 1° periodo), per cui il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo; che nel caso specifico sono trascorsi più di sei mesi tra la notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 20 ottobre 2015 (doc. B, pag. 2), e il deposito della domanda di realizzazione formulata il 27 giugno 2016 (doc. A); che secondo

giurisprudenza e dottrina, la sospensione dei termini prevista dall'art. 154 cpv. 1, 2° periodo LEF durante l'eventuale procedura giudiziaria intesa al rigetto dell'opposizione vale solo per il termine (massimo) di perenzione e non per quello (minimo) di temporeggiamento (DTF 124 III 82 consid. 2, 90 III 85, riconfermate nella sentenza del Tribunale federale 5A_753/2014 dell'8 gennaio 2015 consid. 2.5; Bernheim/Känzig in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 24 ad art. 154 LEF; Kren Kostkiewicz in: VZG-Kurzkomentar, 2011, n. 2 ad art. 98 RFF; Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 21 ad art. 154 LEF; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 15 e 17 ad art. 154 LEF) ; che il ricorso va pertanto respinto, senza necessità di notificarlo preventivamente alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR) né di statuire sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dal ricorrente, diventata senza oggetto; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.